

**sentenza**  
**21 febbraio 2007**  
**n. 328**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
Sezione 2<sup>^</sup>  
ha pronunciato la seguente  
**S E N T E N Z A**  
in forma semplificata  
ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034  
sul ricorso n. 110 del 2007 proposto da  
**ALBA s.r.l.**

**Sezione 2<sup>^</sup>**

n.  
reg. sent.

n. 110/07  
reg. ric.

con sede in Cantù, in persona del presidente del C.d.A. signor Giulio Giampietri, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Ostinelli e Alberto Viganò di Como, nonché dall'avv. Carlo Luca Coppini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, corso di Porta Romana 6

c o n t r o

COMUNE di LURATE CACCIVIO, in persona del Sindaco p.t., dott. Emilio Botta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Latorraca di Como e Micaela Chiesa di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano, corso di Porta Vittoria 47

per l'annullamento

della determinazione 30 ottobre 2006 (prot. n. 15786, pratica edilizia n. 6526) con cui il responsabile del Settore edilizia privata e urbanistica ha negato alla ricorrente il permesso di costruire chiesto, con istanza 21.7.06, per interventi di trasformazione boschiva.

Visto il ricorso, notificato il 22.12.06, depositato il 17.1.07;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Coppini, Viganò e Latorraca;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- la Società ricorrente, proprietaria di una vasta area di circa 88.000 mq, inclusa dal piano regolatore comunale in zona F-parco urbano e compresa nel P.L.I.S. (parco locale di interesse sovracomunale) "Sorgenti del torrente Lura", ha ottenuto, dalla provincia di Como, una autorizzazione paesaggistica ed una (contestuale) autorizzazione idrogeologico-forestale, in data 4 luglio 2006, per la trasformazione boschiva di alcuni terreni del compendio (di superficie complessiva pari a 23.907 mq) mediante interventi consistenti nell'estirpazione di ceppaie, nel riempimento con materiali di scavo di una depressione artificiale (che si assume causata da attività estrattive svolte in passato e da tempo cessate), nella ricostituzione del bosco dopo il rimodellamento morfologico;

- nonostante il parere favorevole (4.9.2006) della commissione edilizia, con l'impugnata determinazione 30 ottobre 2006 il Comune ha negato il per-

messo di costruire, che la ricorrente ha chiesto per dare corso ai progettati interventi di escavazione e riporto di materiali, opponendo, come ragione ostantiva primaria, il contrasto con l'art. 32 delle n.t.a. introdotto con la variante (approvata nel marzo 2006) avente ad oggetto la perimetrazione e la regolamentazione del P.L.I.S.; ciò sul rilievo che il menzionato art. 32, comma 8, per un verso vieta di apportare modifiche alle condizioni naturali del terreno, se non autorizzate dal Comune, e per altro verso vieta di modificare il sistema delle strade vicinali e poderali, e in particolare di realizzare barriere che ne impediscano la percorribilità ciclopedonale;

- la ricorrente ha impugnato detta determinazione assumendo, in sintesi, che gli interventi in progetto non contrastano, anzi collimano con gli obiettivi del parco, e che il Comune non può interferire nelle valutazioni di esclusiva pertinenza della Provincia paralizzando le autorizzazioni che questa ha già rilasciatoo;

Ritenuta la fondatezza del ricorso in quanto:

- la valutazione di opportunità dei proposti interventi di sistemazione boschiva (che consistono nella ricostituzione del bosco previo riempimento con materiali inerti di una depressione artificiale, provocata o meno da risalenti attività estrattive) compete all'autorità preposta alla tutela paesaggistica e alla cura del vincolo idrogeologico-forestale;

- la Provincia di Como, cui competono dette valutazioni, ha già rilasciatoo le pertinenti autorizzazioni, accompagnate da dettagliate prescrizioni concernenti le modalità di intervento, la natura dei materiali di riporto, la ripiantumazione e la conformazione finale dell'area, la tutela della vegetazione limitrofa, ecc.;

- non è configurabile violazione dell'art. 32.8 delle n.t.a. del PRUG in quanto: a) il divieto di modificare le condizioni del terreno senza autorizzazione dell'autorità comunale non viene in questione quando l'interessato abbia debitamente richiesto, come nella specie, il rilascio del titolo; b) non risulta che gli interventi in progetto comportino modifica dei percorsi stradali esistenti, né apertura di nuovi tracciati, né chiusura di circuiti ciclopedonali;

- il transito degli automezzi e la presenza del cantiere si caratterizzano come eventi temporanei strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi assentiti, eventi la cui incidenza ambientale - da ritenersi già implicitamente valutata dall'Autorità preposta alla cura dei vincoli correlativi - non può essere opposta da altra Autorità senza porre nel nulla le autorizzazioni già rilasciate;

- l'opportunità di evitare che il Comune, in sede di esproprio (futuro ed eventuale) delle aree a parco, venga esposto al pagamento di indennità maggiori, in relazione all'incremento di valore delle aree conseguente all'intervento in progetto, non è argomento idoneo a conferire al diniego legittimo fondamento, e ciò a prescindere dalla possibilità (pur prospettata dalla ricorrente) di una rinuncia alle "maggiori pretese indennitarie per le migliorie che la realizzanda opera potrebbe determinare";

Ritenuto, per le considerazioni esposte, di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell'impugnata determinazione, la quale non evidenzia ragioni ostantive, di natura prettamente urbanistica, che attengano a profili di competenza comunale senza interferire con quelli, di ordine paesaggistico-ambientale, rimessi alle valutazioni di altri Enti;

Ravvisate ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le

parti delle spese di causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmin	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente